



Provincia
di Modena

Verbale n. 362 del 20/11/2012

Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO "IL BOSCO" IN VARIANTE AL P.P. PRIVATO "RIGA" ED AL P.R.G. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 E ART. 5 L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006.

Pagina 1 di 3

GIUNTA PROVINCIALE

Il 20 NOVEMBRE 2012 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Vice Presidente della Provincia MARIO GALLI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 8 membri su 9, assenti 1. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Assente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
MALAGUTI ELENA	Assessore provinciale	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Assessore provinciale	Presente
VACCARI STEFANO	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 362

COMUNE DI VIGNOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO "IL BOSCO" IN VARIANTE AL P.P. PRIVATO "RIGA" ED AL P.R.G. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 E ART. 5 L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006.

Oggetto:

COMUNE DI VIGNOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO "IL BOSCO" IN VARIANTE AL P.P. PRIVATO "RIGA" ED AL P.R.G. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 E ART. 5 L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006.

Il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 359 del 18/09/2001.

Il responsabile del Comune di Vignola ha inviato alla Provincia con nota prot 17909 del 30/08/2012 gli elaborati del Piano Particolareggiato "Il Bosco" in variante al P.P. Riga ed al P.R.G., che sono stati assunti agli atti di questa Amministrazione in data 07/09/2012, con prot. 83227.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 (art.15, comma 5° della L.R. 47/1978) e la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastano con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama quindi l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica eseguita in attuazione del Programma 270, Progetto 1309, del PEG 2012 approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del 13 marzo 2012; detta istruttoria tecnica, assunta agli atti con prot. n. 104190 del 12/11/2012, contiene sia le Osservazioni al Piano che gli esiti della verifica di assoggettabilità.

Preso atto che il Comune di Vignola dichiara di aver provveduto:

- al deposito del Piano Particolareggiato "Il Bosco" in variante al P.P. Riga ed al P.R.G., oggetto del presente provvedimento;

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5° della L.R. 47/78 e ss. mm. ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di sollevare Osservazioni al Piano Particolareggiato "Il Bosco" in variante al P.P. Riga ed al P.R.G. adottato dal Comune di Vignola ai sensi dall'articolo 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 (art.15, comma 5° della L.R. 47/1978) e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. n.104190 del 12/11/2012, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare altresì gli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, relativi al Piano Particolareggiato "Il Bosco" in variante al P.P. Riga ed al P.R.G. adottato dal Comune di Vignola contenuti nella suddetta istruttoria tecnica prot. 104190 del 12/11/2012, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web provinciale, il risultato della verifica di assoggettabilità di detto Piano, comprese le motivazioni, ai sensi del comma 5° art. 12 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
MARIO GALLI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA

Prot. 104190 class. 07.04.05 - fasc. 2109 del 12/11/2012

COMUNE di VIGNOLA

P.P. privato “IL BOSCO” in variante al P.P. privato “Riga” ed al P.R.G.

Osservazioni ai sensi dell'art. 41 e art. 5 L.R. 20/2000

Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

L'Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 359 del 18/09/2001;

in data 30/08/2012 con prot. com. n. 17909 il Responsabile del Procedimento ha inviato il P.P. priv. “IL BOSCO”, in variante al P.P. priv. “Riga” ed al P.R.G.;

il P.P. priv. “IL BOSCO”, in variante al P.P. priv. “Riga” ed al P.R.G., corredato del necessario Rapporto Preliminare, è stato assunto agli atti provinciali con prot. n. 83227 in data 07/09/2012;

Acquisizione di pareri / osservazioni

In data 13/09/2012 prot. 85055 è stato richiesto il parere del Servizio Geologico della Provincia di Modena; parere che è pervenuto in data 25/09/2012 con prot. 88907 (**v. allegato**);

in data 20/09/2012 prot. 87614 è stato richiesto il parere del Servizio Viabilità della Provincia di Modena; parere che è pervenuto in data 10/10/2012 con prot. 94151;

con comunicazione acquisita agli atti provinciali prot.n. 102207 del 06/11/2012 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato che non sono state presentate osservazioni al P.P. in variante al P.R.G.

si formulano i seguenti pareri

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000

Nel 2004 è stato approvato un Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Riga” relativo ad un comparto di mq. 11.491, composto da una zona residenziale di espansione (di mq. 7.900 posta a nord del centro storico di Vignola, nella zona di Brodano, a occidente della Strada Provinciale Passo Brasa o via per Spilamberto) e da un'area verde (di mq. 3.591 posta in via del Convento – da cedere).

Nel 2011 è stata richiesta dalla società Il Bosco S.r.l. (succeduta, ad ogni titolo, alla precedente proprietà Riga S.r.l.) l'autorizzazione per la presentazione di un P.P. in variante al P.P. del 2004 ed anche al PRG **per l'aumento del comparto da mq. 11.491 a mq. 20.345, con riclassificazione di un'area di mq. 8.854 da “zona agricola E.2 - di tutela ambientale delle Alte” a “Zona residenziale di espansione C1.M”**; rimane inalterata la capacità edificatoria di mq. 2.872,25 di Superficie Utile massima ammessa.

L'area di mq. 8.854, oggetto di riclassificazione urbanistica, è compresa in “Ambito agricolo periurbano” (tav. 4.1.2 P.T.C.P. e art. 72 N.T.A. del P.T.C.P.).


Con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 06/06/2011 è stata autorizzata la presentazione del P.P. in variante al P.P. del 2004 ed anche al PRG.

Il P.P. presentato estende però il progetto anche ad un'area di proprietà di mq. 1.204 in “zona B.3 residenziale di interesse storico-architettonico e/o di valore ambientale”, limitrofa al comparto, al solo scopo di procedere ad una organizzazione funzionale e formale di tutta la zona interessata, “come richiesto dall'Amministrazione Comunale”.

Il progetto di P.P. individua nella porzione di comparto di mq. 16.754 (mq. 7.900+8.854) e nel lotto


B.3 di mq. 1.204 la viabilità, i parcheggi, i servizi e 16 lotti edificabili, per un totale massimo di 36 alloggi.

Nella Relazione Tecnica viene riportata la tabella sul rispetto dei dati di PRG.



Il progetto “propone” infine a sud del comparto, “sotto specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale”, una rotonda di 40 metri di diametro, ricadente in parte sulla Strada Provinciale ed in parte sull’area di un’altra società interessata alla presentazione di un P.P. nel quale viene ripresa la proposta viaria, “in attesa della quale verrebbero previste sulla Strada Provinciale eventuali due “corsie di accumulo” da concordarsi in sede realizzativa con gli uffici preposti”.

Sia le “corsie di accumulo” sia la rotonda sono di competenza dell’Amministrazione Comunale poiché ricadono all’interno del centro abitato di Vignola.



- A. Il presente Piano Particolareggiato costituisce variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 3 della L.R. 46/88 e s.m. ancora in vigore, giusto l’ art. 41 della L.R. 20/2000. Le procedure per la formazione di tale atto sono quelle specificatamente stabilite agli art. 15 e 25 della previgente L.R. 47/78 e s.m. Pertanto ogni previsione di modifica che non sia**

strettamente inerente il comparto interessato e quindi di competenza del privato proponente, devono intendersi esclusivamente quali ipotesi di studio, non potendo assumere valenza di variante urbanistica.

Per quanto inerente il comparto di proprietà del proponente, l'approvazione della presente variante urbanistica, con valenza di PUA, è subordinata alle procedure dell'art. 15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 e s.m. ed è di competenza del Consiglio Comunale.

La variante al P.R.G. di approvazione consiliare, s'intende quindi che potrà riguardare solamente la riclassificazione dell'area agricola di mq. 8.854 da “zona agricola E.2 - di tutela ambientale delle Alte” a “Zona residenziale di espansione C1.M”. La sistemazione viaria relativa alla rotatoria sulla S.P. 623 non assume – con il presente Piano – alcuna valenza urbanistica essendo definita al livello della citata “proposta di coordinamento viario, ciclabile e pedonale”, come specificato a pagg. 6 e 7 della Relazione Tecnica.

- B. Non si comprende dagli atti progettuali e convenzionali del presente Piano Particolareggiato, come siano stati assolti gli obblighi di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 85/2011, punto 2) (...“*accordi attuativi condivisi e sottoscritti ...*”) che attengono ad altri e limitrofi comparti attuativi del Piano Regolatore Generale (C1.L, C*, C, D.5).

Pertanto l'Amministrazione Comunale è richiesta di valutare attentamente quanto sopra e di controdedurre.

Aspetti geologici e riduzione rischio sismico

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del marzo 2012, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 112/2007 e all'adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007. (v. **parere geologico completo allegato**)

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008 (D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)

In merito alla sostenibilità/sicurezza degli interventi posti in attuazione, si rileva che gli effetti sull'ambiente sono riconducibili a quelli tipici degli insediamenti residenziali e non si evidenziano problematiche di rilievo. Si formulano le consuete attenzioni e richieste.

Risorsa idrica

1. L'area di mq. 8.854, oggetto di riclassificazione urbanistica, è compresa in “Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura / Settori di ricarica di tipo A - Area di ricarica diretta della falda” (tav. 3.2.5 P.T.C.P. e art. 12A N.T.A. del P.T.C.P.).

Si richiamano le direttive di cui all'art. 12A delle N.T.A. del P.T.C.P., in particolare per quanto riguarda la perfetta tenuta dei sistemi fognari (pozzetti d'ispezione, collettori, impianti di sollevamento, ecc.) e la verifica, di competenza comunale, che il bilancio tra “l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B e D) interessate da nuova destinazione urbanistica che comportano l'impermeabilizzazione del suolo e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da riqualificare)”, anche attraverso misure compensative, sia tale da garantire il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti della presente variante.

2. Con riferimento al sistema fognario delle acque bianche è necessario prevedere

interventi di limitazione dei volumi convogliati in acqua superficiale, nonché di trattamento adeguato solamente alle acque effettivamente inquinate.

Qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, è opportuna una separazione delle reti delle acque meteoriche di seguito definita:

- i. una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente, e non necessita di trattamento. Sulla medesima linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati aventi funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l'uso industriale e/o l'irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all'utilizzo antincendio: il "troppo pieno" del/dei suddetto/i sistema/i dovrà confluire all'interno del manufatto trincea drenante;**
- ii. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali, da recapitare in rete dedicata o acqua superficiale.**

Inoltre, con l'obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato e al fine di limitare al massimo l'apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche:

- 3. è opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità) considerato che tali superfici, in relazione alla modesta entità, non sono soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.**

Si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di promuovere il massimo risparmio e recupero delle acque utilizzate per scopi civili, con particolare riferimento alle prescrizioni dell'art.13C del PTCP (misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), comma 2.b.

- 4. Nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP inerenti il risparmio e recupero delle acque all'interno degli strumenti comunali regolamentari, per le finalità qui descritte, e con riferimento ai sistemi di accumulo e smaltimento in loco di cui al precedente punto 1., le acque non suscettibili di essere contaminate dovranno essere accumulate al fine di usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all'utilizzo antincendio. Lo sfioro di questi manufatti, in condizioni idrogeologiche favorevoli, dovrà essere disperso in sottosuolo mediante i sistemi e con le modalità descritte al precedente punto 1.**

In relazione alle disposizioni dell'art.11, commi 7,8,9 del PTCP ("Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica") si rileva che le previsioni di Piano Particolareggiato ricadono entro il "limite delle aree soggette a criticità idraulica" (tav. 2.3.2 P.T.C.P.), per cui è necessario il rispetto del principio di invarianza idraulica (o udometrica).

- 5. si ritiene pertanto necessaria, sulla base anche dei criteri costruttivi di cui ai precedenti punti 1. e 2., la valutazione della realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l'adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate.**

Sostenibilità energetica degli insediamenti

Si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di una corretta pianificazione energetica degli insediamenti residenziali.

- 6. Si richiede, nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP quale condizione di sostenibilità, in relazione ai dettati dell'art. 83 ("Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale"), comma 8, di soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica) di tutto il comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.**

CONCLUSIONI

Visto il Rapporto preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Osservato che per la trasformazione proposta, in ordine agli aspetti ambientali strategici ritenuti rilevanti, le problematiche emerse sono mitigabili attraverso l'assunzione di opportune prescrizioni e attenzioni attuative;

Tutto quanto sopra osservato e tenuto conto dei contributi pervenuti;

Si ritiene che il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "Il Bosco" del Comune di Vignola NON debba comportare successivi approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Restano fermi gli eventuali rilievi espressi nei pareri A.U.S.L./A.R.P.A., e quelli della presente istruttoria relativi ai punti da 1. a 6.


Sentito infine il Comune di Vignola, che ha dato riscontro con comunicazione e-mail pervenuta in data 12/11/2012 prot. 103959;

* * *

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito al Piano Particolareggiato denominato "IL BOSCO", in variante al P.R.G., si propone che la Giunta Provinciale faccia proprio quanto sopra riportato:

- **sollevando il rilievo urbanistico di cui ai precedenti punti A. e B., ai sensi dell'art. 41 L.R. 20/2000;**
- **facendo proprie le conclusioni in merito alla valutazione ambientale di cui ai precedenti punti da 1. a 6., ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e comma 4 art.12 D.Lgs 152/2006 e loro ss. mm. e ii.**

Istruttore
U.O. Pianificazione Urbanistica
Arch. Romano Simonini



Il Dirigente
Servizio Pianificazione Urbanistica
Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO

**Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30-10-2008
norme per la riduzione del rischio sismico**



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

U.O. GEOLOGICO

tel. 059 209695 fax 059 343706

Classifica 07-04-05 fasc.2109/2012.

Modena, 25/09/2012

Alla cortese attenzione di

5.7 - Pianificazione Urbanistica e Cartografica
MANICARDI ANTONELLA

5.7.0 - Pianificazione urbanistica
MENABUE CARLA

Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO 'IL BOSCO'. PARERE SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008.

PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)".*
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione



alle conseguenze di un eventuale collasso.”

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Vignola, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici del **Piano Particolareggiato denominato “IL BOSCO”, in Comune di Vignola**, è costituita dal rapporto geologico-tecnico e sismico del marzo 2012 a firma del Dr. A. Maccaferri.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell'area interessata dalla variante, con quattro indagini penetrometriche dinamiche superpesanti tipo DPSH, che hanno investigato il sottosuolo sino a 1.80 m dal p.c..

Per quanto riguarda la definizione della risposta sismica locale è stata condotta una indagine sismica attiva (MASW) con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec, in riferimento alle tabelle dell'Allegato A2 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del marzo 2012, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 112/2007 e all'adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Il Bosco”, in Comune di Vignola, Modena, è assentibile.

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Protocollo n. **88907** del **25/09/2012**



Provincia
di Modena

Verbale n. 362 del 20/11/2012

Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO "IL BOSCO" IN VARIANTE AL P.P. PRIVATO "RIGA" ED AL P.R.G. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 E ART. 5 L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 362 del 20/11/2012 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 21/11/2012

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 362 del 20/11/2012

Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO "IL BOSCO" IN VARIANTE AL P.P. PRIVATO "RIGA" ED AL P.R.G. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 E ART. 5 L.R. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 362 del 20/11/2012 è divenuta esecutiva in data 01/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente